



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Settore Servizi finanziari e Risorse umane**  
**Servizio Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **Determina di settore n. 273 del 26-08-2015**

*(n. 1295 / 2015 del Registro Generale)*

Oggetto: LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE COMUNALE SITO IN ORTONA –  
P.ZZA DONATORI DEL SANGUE – PROVVEDIMENTI.

### **IL DIRIGENTE**

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

**PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31-03-2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31-05-2015;

**VISTO**, infine, il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato, da ultimo, differito al 30-07-2015;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

**VISTO** il contratto di locazione commerciale, in essere, stipulato in data 18.12.2000 tra questo Comune ed il sig. Pacaccio Pietro, nato ad Ortona il 10.07.1943, C.F. PCCPTR43L10G141G, avente ad oggetto immobile, di proprietà comunale, sino in Ortona, Piazza Donatori del Sangue – Angolo C.so Garibaldi, identificato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 09.06.1999, da adibire ad uso di pubblico esercizio;

**RICHIAMATA**, altresì, la nota dei Sigg. Pacaccio Mario, nato ad Ortona il 14.03.1971, C.F. PCCMRA71C14G141V e Nervegna Giovanni, nato a Pescara il 18.10.1971, C.F. NRVGNN71R18G482E, unici soci ed amministratori della società Margio snc di Pacaccio Mario e Nervegna Giovanni, con sede legale in Ortona, P.zza Donatori del Sangue snc, iscritta al Registro Imprese di Chieti con Codice Fiscale e Partita Iva n. 02524610694, con la quale i medesimi, comunicano il sub ingresso nel contratto di locazione commerciale di cui al punto precedente in virtù di atto di cessione d'azienda;

**VISTO**, quindi, il predetto atto di cessione d'azienda, in data in data 11.08.2015, stipulato tra i predetti

Sigg. Pacaccio Pietro, titolare esclusivo dell'omonima impresa individuale corrente in Ortona, Via Garibaldi n. 17, cedente, e Pacaccio Mario e Nervegna Giovanni, cessionari, avente ad oggetto tutti i diritti di cui il cedente risulta titolare sull'azienda dal medesimo gestita in Ortona, come sopra rappresentato;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 5 del medesimo atto, il quale espressamente sancisce il subentro, da parte dell'impresa cessionaria, nel contratto di locazione commerciale in precedenza richiamato;

**RICHIAMATE**, ancora, le disposizioni recate dall'articolo 36 della L.27 luglio 1978, n. 392, il quale consente al conduttore di sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, con facoltà, per il locatore, di opporsi alla predetta sublocazione o cessione di contratto, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;

**RAVVISATA**, al riguardo, l'insussistenza di gravi motivi ostativi al predetto sub ingresso;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

## **DETERMINA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di prendere atto del subentro, da parte della società Margio snc di Pacaccio Mario e Nervegna Giovanni, con sede legale in Ortona, P.zza Donatori del Sangue snc, iscritta al Registro Imprese di Chieti con Codice Fiscale e Partita Iva n. 02524610694, nel contratto di locazione commerciale, in essere, stipulato tra questo Ente ed il sig. Pacaccio Pietro, nato ad Ortona il 10.07.1943, C.F. PCCPTR43L10G141G, avente ad oggetto immobile, di proprietà comunale, sino in Ortona, Piazza Donatori di Sangue – Angolo C.so Garibaldi, identificato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 09.06.1999, da adibire ad uso di pubblico esercizio;
3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dall'articolo 36 della L. 27 luglio 1978, n. 392, della insussistenza di motivi gravi, ostativi al predetto subentro;
4. Di dare atto, altresì, che restano fermi termini e condizioni del contratto di locazione commerciale di cui al precedente punto 2;
5. Di trasmettere copia della presente determinazione alla società di cui al precedente punto 2.

IL COMPILATORE

**IL DIRIGENTE**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 26.08.2015